

Cassazione Penale, Sez. V, 8 Novembre 2007, n. 46674

Presidente Fazzioli – Relatore Calabrese – Ricorrente imputato

Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità (nella specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale).

IN FATTO

L'imputato, tale "A.", creava un account di posta elettronica con il nome di una – ignara – signorina, ovvero "T."

Conseguentemente, gli utenti con cui corrispondeva sotto il falso nome di "T.", credevano erroneamente di interloquire proprio con quest'ultima.

A causa di tale condotta posta in essere dall'imputato, la vera "T.", riceveva telefonate erotiche, ovvero veniva contattata al fine di fissare appuntamenti a finalità sessuale.

Il tutto, ovviamente, nella assoluta incredulità della vera "T.", la quale – quantomeno in un primo momento – non riusciva a darsi una spiegazione plausibile di tali telefonate.

PREMESSA

Preliminarmente rispetto alla specifica trattazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza oggetto del presente commento, è opportuno svolgere alcune brevi – ma significative – argomentazioni relative alla fattispecie delittuosa ritenuta configurata nel caso *de quo*.

L'OGGETTO GIURIDICO TUTELATO DALLA NORMA

Il reato di cui all'articolo 494 del codice penale punisce – sempre se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica – con la pena della reclusione fino ad un anno, “*chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici*”.

L'inserimento di tale fattispecie delittuosa nel libro dei “*delitti contro la fede pubblica*” e, più precisamente, nel capo IV dello stesso libro, rubricato “*della falsità personale*

”, è sintomatico di quello che è stato,
illo tempore

, l'intento del legislatore, ovvero quello di tutelare, con tale previsione normativa, appunto, la pubblica fede, sanzionando quei comportamenti che alterano gli elementi di identificazione di una persona ovvero le qualità che ne condizionano il ruolo nella società civile.

In particolare, nel delitto *de quo*, la connessione con la pubblica fede viene ravvisata nella circostanza che, benché rivolto ad una determinata persona privata, l'inganno può riflettersi sopra un numero indeterminato di persone, cioè sul pubblico.

CONDOTTA TIPICA ED ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO P. E P. DALL'ART. 494 C.P.

La condotta tipica del delitto di sostituzione di persona è caratterizzata dalla induzione in errore. Tale induzione può essere perpetrata attraverso: a) la sostituzione della propria all'altrui persona, b) l'attribuzione a se o ad altri di un falso nome, c), l'attribuzione a se o ad altri di un falso stato, d) l'attribuzione a se o ad altri di una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici.

A prescindere dalle concrete modalità attuative dell'azione, elemento essenziale la cui sussistenza è richiesta *ad substantiam* ai fini della configurabilità della ipotesi delittuosa, è la idoneità della condotta a far sorgere dei dubbi circa la identità personale: ciò, in quanto, nella eventualità che la sostituzione non abbia ingenerato alcun dubbio circa la reale identità personale del soggetto agente – cioè, altrimenti detto, sia inidonea a trarre in inganno – la stessa perderebbe il suo significato offensivo nei confronti della “pubblica fede” e, come tale, non sarebbe perseguibile ai sensi dell'art. 494 c.p. .

Tuttavia, se quanto fin'ora argomentato rileva esclusivamente per l'aspetto oggettivo della ipotesi delittuosa sottoposta a disamina, per ciò che concerne, invece, l'elemento soggettivo del reato, giova specificare come dottrina e giurisprudenza sono concordi nel richiedere, per il delitto p. e p. dall'art. 494 c.p., la sussistenza del c.d. “dolo specifico”, concretizzatosi nella coscienza e volontà di ingannare altri sulla propria identità personale – mediante una delle modalità tassativamente previste dal dettato normativo – con il precipuo fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (ferma restando la irrilevanza della tipologia di vantaggio o di danno).

Il delitto è da ritenersi consumato con la sola induzione in errore, non essendo necessaria la effettiva percezione del vantaggio o la concreta verifica del danno.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sulla scorta delle superiori argomentazioni è, ora, possibile brevemente esaminare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

I Giudici di Legittimità hanno confermato la condanna, già irrogata dai colleghi di merito, nei confronti dell'imputato "A.", in quanto hanno ravvisato come, nel caso *de quo*, fosse pienamente configurata in capo al soggetto agente la condotta tipica del reato di "sostituzione di persona", stante sia la inequivocabile induzione in errore dei soggetti con cui lo stesso intratteneva corrispondenze informatiche, che la finalità di arrecare un danno alla "T.", diffondendo negli utenti il falso convincimento della altrettanto falsa disponibilità, da parte della stessa "T.", di offrire prestazioni di natura sessuale.

In particolare, la Corte Regolatrice, ha preliminarmente chiarito quella che è la funzione della fattispecie delittuosa *de qua* – in ciò pienamente confermando le precedenti statuizioni giurisprudenziali sul punto ed i conformi orientamenti dottrinali maggioritari – ovvero quella di tutelare “
l'interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome”.

Successivamente, i Giudici di Legittimità hanno affrontato il tema dell'induzione in errore che, come esplicitato nei paragrafi precedenti, rappresenta la *condicio sine qua non* per la piena e corretta configurabilità dell'elemento oggettivo del reato

de quo

, statuendo come “

nel caso in esame il soggetto indotto in errore non è tanto l'ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona (la T.), in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa

”. Pertanto,

nulla quaestio

circa l'avvenuta induzione in errore da parte dell'imputato nei confronti degli altri soggetti con cui intratteneva corrispondenza informatica sotto la falsa identità di "T.”.

Infine, la V Sezione Penale della Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, ha statuito la sussistenza, in capo all'imputato "A.", del dolo specifico richiesto *ad substantiam* per la configurabilità del delitto di sostituzione di persona anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, affermando come “...

il fine di recare, con la sostituzione di persona, un danno al soggetto leso: danno poi in effetti, in tutta evidenza concretizzato, nella specie...nella subdola inclusione della persona offesa in una

corrispondenza idonea a ledere l'immagine e la dignità (sottolinea la sentenza impugnata che la T., a seguito dell'iniziativa assunta dall'imputato, "si ricevette telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale")

”. Altrimenti detto, l'imputato ha posto in essere la condotta tipica del delitto di cui all'art. 494 c.p. con il precipuo fine di arrecare un danno al soggetto passivo: in particolare, il danno consapevolmente e volontariamente arrecato a “T.” consiste nella lesione alla immagine ed alla dignità della stessa, offese dalle telefonate con cui diversi uomini le chiedevano incontri a scopo sessuale, proprio a causa dell'errore circa la identità personale in cui erano stati indotti da “A.”.

CONCLUSIONI

Volendo, ora, rassegnare le conclusioni del presente scritto, non può non emergere con assoluta chiarezza il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte.

La creazione di un account di posta elettronica, apparentemente e artatamente intestato ad altro soggetto, e la successiva utilizzazione, sotto il falso nome di quest'ultimo, dello stesso account al fine allacciare rapporti con altri utenti, il tutto con la precipua finalità di arrecare un danno a colui la cui identità personale è stata “oggetto di furto”, integra a pieno il reato previsto e punito dall'articolo 494 del codice penale, ovvero “sostituzione di persona”.

A tale principio di diritto si fa – ormai più spesso e più comunemente – riferimento, secondo quello che viene definito “*furto di identità su internet*”.

Ora, prescindendo dalla denominazione utilizzata dal *vulgo*, ciò che preme rilevare in tale sede è l'applicabilità, in ottica estensiva, di tale principio di diritto a forme differenti di sostituzione di persona perpetrate mediante internet.

In particolare, si pensi ai c.d. “*social network*”, ovvero le “reti sociali”, cioè quelle piattaforme che prevedono l'iscrizione di un numero indeterminato di utenti, i quali, una volta creato un proprio e personale profilo (seguendo una procedura molto simile a quella prevista per gli account e-mail), possono interagire tra loro, prescindendo da una conoscenza pregressa, e scambiando informazioni di qualunque genere.

Sostanzialmente, la dottrina più recente – nel commentare l'innovativo principio di diritto fatto

proprio dalla V Sezione Penale della Cassazione – è unanime nel ritenere configurata l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 494 c.p. anche nei casi di sostituzione di persona perpetrata nell'ambito dei c.d. social network.

In particolare, la creazione – nell'ambito di tali reti sociali – di un falso account utilizzando le generalità di altro (ed inconsapevole) soggetto – al fine di indurre in inganno gli altri utenti sulla reale identità di colui con cui intrattengono corrispondenza informatica – il tutto con il precipuo fine di arrecare a tale soggetto un danno (o di arrecare a se o ad altri un vantaggio), integra pacificamente la fattispecie di reato di “sostituzione di persona”.

Assolutamente condivisibile, secondo chi scrive, è tale orientamento dottrinale, che si concretizza nella interpretazione estensiva del principio giurisprudenziale prima esaminato. In effetti, sarebbe errato ritenere configurato il reato di cui all'art. 494 c.p. solo nei casi in cui la condotta tipica avesse ad oggetto un account di posta elettronica, escludendo tale configurabilità per gli account dei social network, i quali – stante le caratteristiche delle stesse piattaforme – si prestano ad essere oggetto di “falsificazione” molto più spesso, e molto più facilmente.

L'interpretazione estensiva di tale principio di diritto, oltre a consentire una più concreta applicabilità della norma penale *de qua*, garantisce, inoltre, una maggiore tutela per i consumatori, ovvero per gli utilizzatori di tali social network.

In effetti, non di rado avviene che gli utenti di tali reti sociali subiscano dei “furti di identità” sulla piattaforma informatica. In particolare, si pensi a profili privati creati con le generalità (e, spesso, le foto) di terzi ed ignari soggetti (magari anche con la diffusione di notizie non veritiere ed ingannevoli, come nel caso della signorina vittima della condotta esaminata nella pronuncia giurisprudenziale di cui sopra): in tali casi, proprio grazie al principio di diritto statuito dalla V Sezione Penale della Corte di Cassazione nel 2007 e, ovviamente, grazie alla interpretazione in senso estensivo che la dottrina maggioritaria ha effettuato dello stesso principio, i consumatori hanno la possibilità di agire in giudizio, denunciando penalmente l'accaduto (e riservando la loro costituzione di parte civile nell'instaurando processo penale, al fine di ottenere il risarcimento del danno materiale e morale patito), in modo tale che gli autori di tali condotte possano essere perseguiti e condannati ai sensi dell'articolo 494 del codice penale, ovvero per il delitto di “sostituzione di persona”.